IT

Convenuti: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) — Presupposti per la concessione delle restituzioni all'esportazione — Eccezione — Prodotto perito durante il trasporto in seguito a un caso di forza maggiore

Dispositivo

L'art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, dev'essere interpretato nel senso che il deterioramento subìto da un carico di carne bovina, alle condizioni descritte dal giudice del rinvio, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di tale disposizione.

(1) GU C 220 del 12.9.2009.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portogallo) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, già Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment

(Causa C-55/08) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Inammissibilità)

(2010/C 134/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca do Porto

Parti

Ricorrente: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Convenute: Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, già Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 CE — Normativa nazionale che riserva ad un determinato ente il diritto di gestire, in esclusiva, i giochi d'azzardo e le lotterie e che considera reato l'attività di organizzazione, promozione e raccolta, compreso tramite Internet, di scommesse su eventi sportivi — Divieto per una società che esercita l'attività di gestione di scommesse e di lotterie on line, che ha sede in un altro Stato membro, di promuovere, organizzare e gestire tali scommesse e lotterie tramite Internet e di mettere a disposizione dei vincitori il valore dei premi

Dispositivo

1) La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portogallo), con decisione 19 dicembre 2007, è manifestamente inammissibile.

(1) GU C 92 del 12.4.2008.

Ordinanza della Corte 9 dicembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commissione europea

(Causa C-432/08 P) (1)

(Impugnazione — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso delle spese mediche — Rigetto implicito della domanda diretta a ottenere il rimborso integrale delle spese mediche sostenute dal ricorrente — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2010/C 134/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 luglio 2008, cause riunite T-296/05 e T-408/05), Marcuccio/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento di due decisioni implicite dell'Ufficio liquidatore del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee che negano il rimborso nella misura del 100 % di talune spese mediche sostenute dal ricorrente, nonché una domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione a versare al ricorrente gli importi relativi a talune spese mediche

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Marcuccio è condannato alle spese dell'impugnazione.
- (1) GU C 313 del 6.12.2008.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 9 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia) — Buzzi Unicem SpA, e a.

(Cause riunite C-478/08 e C-479/08) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Principio «chi inquina paga» — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Applicabilità ratione temporis — Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data — Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese — Requisito del comportamento doloso o colposo — Requisito del nesso di causalità — Misure di riparazione — Obbligo di consultazione delle imprese interessate — Allegato II a detta direttiva)

(2010/C 134/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia

Parti

Ricorrenti: Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy srl, Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (causa C-478/08), Dow Italia Divisione Commerciale Srl (causa C-479/08)

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ri-

cerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Sviluppo Italia SpA, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia)

con l'intervento di: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA, Edison SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Interpretazione dell'art. 174 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56) e del principio «chi inquina paga» — Normativa nazionale che attribuisce all'amministrazione il potere di imporre ad imprese private di attuare misure di riparazione, prescindendo dallo svolgimento di un'indagine diretta a individuare il responsabile dell'inquinamento in questione

Dispositivo

- In un'ipotesi d'inquinamento ambientale come quella di cui alle cause principali:
 - quando non sono soddisfatti i presupposti d'applicazione ratione temporis e/o ratione materiae di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, un'ipotesi del genere dovrà allora essere disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato:
 - la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all'autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l'esistenza di un nesso di causalità, anche nell'ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l'esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività;